

Spett.le
Agenzia delle entrate
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Via C. Colombo, n. 426 c/d
00145 Roma

Istanza di consulenza giuridica

L'Associazione ANORC, con sede legale in Roma, Via dei Prati fiscali n. 201, P.I. 09747511005, sito web: www.anorc.it, in persona del suo presidente e legale rappresentante Avv. Andrea Lisi con studio in Lecce, Via Stampaccia n. 21,

PREMESSO

- che l'associazione istante è stata costituita in data 8 novembre 2007 e rappresenta una vasta platea di operatori della conservazione sostitutiva diffusi su tutto il territorio nazionale;
- che, in particolare, fra i soci si annoverano aziende di software e società che offrono servizi di conservazione sostitutiva, responsabili della conservazione e professionisti esperti nella materia;
- che le finalità istituzionali dell'Associazione sono espressamente indicate nell'atto costitutivo che si allega in copia alla presente istanza (All. 1);
- che i propri associati, anche a seguito di recenti interventi interpretativi dell'Agenzia, pubblicati tramite risoluzione, hanno espresso dei dubbi in relazione alla conformità legale delle procedure da essi adottati;

tutto ciò premesso, l'Associazione istante a nome dei suoi associati,

ESPONE

la seguente richiesta di consulenza giuridica ai sensi della circolare 99/E del 18 maggio 2000

Quesito 1: Spedizione e conservazione delle fatture in outsourcing

Il caso concreto riguarda alcuni CED (Centri Elaborazione Dati) che in outsourcing per conto di società, per lo più di grandi dimensioni, spediscono tramite il tradizionale canale postale fatture analogiche.

In particolare, i CED con cadenza periodica, dopo aver ricevuto il flusso di dati contabili dal Cliente, averlo trattato secondo precisi standard condivisi, provvedono alla duplice stampa delle fatture per conto del Cliente e, quindi, alla loro postalizzazione (consegnando successivamente al cliente la copia analogica della fattura spedita).

Alcuni di questi CED vorrebbero sviluppare per conto dei Clienti anche un processo di conservazione digitale delle fatture spedite in adempimento a quanto previsto dal decreto legislativo 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, d'ora in poi CAD), dal decreto del Ministero dell'Economia del 23 gennaio 2004 (d'ora in poi DMEF), dall'art. 21 del Dpr 633/72 come modificato dal D.Lgs. 52/2004 e secondo le indicazioni fornite dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate (numero 45/E del 19 ottobre 2005 e numero 36/E del 2006).

Ipotesi a)

In particolare, i suddetti CED intenderebbero adottare la seguente procedura:

- stipula di un accordo per l'emissione di una fattura **elettronica** per conto del cliente, con l'indicazione sulla fattura che è stata compilata, per conto del cedente o prestatore, da un terzo secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, lettera h), del Dpr n. 633 del 1972;
- ricezione periodica del flusso di dati informatici da parte dei clienti aggregati dal CED per la compilazione del documento fattura (circolare 45/E del 19 ottobre 2005, paragrafo 2.5.2.1);
- apposizione della firma digitale e del riferimento temporale da parte del CED in qualità di emittente della fattura per conto del cliente;
- stipula di un accordo con il cliente per la conservazione sostitutiva delle fatture emesse, come documenti informatici, secondo le modalità previste dall'art. 3 del DMEF;
- stampa e spedizione delle fatture così emesse secondo il tradizionale canale postale secondo le indicazioni contenute nella circolare 45/E del 2005 (paragrafo 2.6.2.) che ha consentito la postalizzazione delle fatture elettroniche, in quanto dotate di firma elettronica e riferimento temporale (cosiddette fatture elettroniche solo "lato emittente").

Ad avviso dell'Associazione istante la procedura proposta sub a) è conforme alle prescrizioni del CAD e del DMEF: in particolare, nella fattispecie risulterebbe applicabile l'art. 3 del DMEF (conservazione sostitutiva dei documenti informatici) e non quella del successivo art. 4 (conservazione sostitutiva dei documenti analogici).

Ipotesi b)

In casi simili a quanto riportato nel quesito 1), altri CED intenderebbero adottare, invece, il seguente comportamento nella spedizione delle fatture per conto dei loro Clienti:

- stipula di un accordo per la postalizzazione (cartacea o telematica) di fatture elettroniche per conto del cliente e per la loro successiva corretta conservazione digitale secondo le tempistiche previste dalla legge;
- ricezione periodica (in tempi allineati con la necessaria conservazione sostitutiva entro i 15 giorni dalla emissione della fattura) di lotti di fatture firmati digitalmente e riferiti temporalmente da parte dei Clienti ;
- eventuale stampa e spedizione via posta o via e-mail delle fatture emesse elettronicamente dai Clienti;
- conservazione sostitutiva della fatture secondo quanto previsto dal DMEF 23 gennaio 2004 e Deliberazione CNIPA n. 11/2004

Ad avviso dell'Associazione istante, anche la procedura proposta sub b) è conforme alle prescrizioni del CAD e del DMEF: in particolare, anche nella presente fattispecie risulterebbe applicabile l'art. 3 del DMEF (conservazione sostitutiva dei documenti informatici) e non quella del successivo art. 4 (conservazione sostitutiva dei documenti analogici). Il processo grazie all'apposizione di forma digitale e riferimento temporale da parte dei Clienti sul lotto di fatture inoltrate all'outsourcer per la loro postalizzazione garantisce sia un processo sicuro di attribuzione della paternità dell'origine delle fatture inoltrate e sia la loro integrità.

^^^

A nostro avviso, entrambe le procedure proposte non si porrebbero in contrasto con gli orientamenti espressi dall'amministrazione finanziaria nella risoluzione 14/E del 21 gennaio 2008 che si riferiscono alla diversa ipotesi della conservazione per conto terzi delle fatture analogiche derivanti da uno spool di stampa o, in alternativa, da documenti *precedentemente* convertiti in formato immagine.

Con osservanza

Roma, lì 5 settembre 2008

Per ANORC, il presidente
Avv. Andrea LISI

